

# LA SCUOLA FORENSE COME LUOGO PRIVILEGIATO DI FORMAZIONE ED EDUCAZIONE DEL FUTURO AVVOCATO E DELL'AVVOCATO DEL FUTURO

CLAUDIO VERGINE

## ABSTRACT

La didattica forense dovrebbe perseguire due principali obiettivi: offrire un adeguato supporto ai candidati per la preparazione dell'esame di abilitazione professionale e fornire un contributo decisivo alla "formazione" (istruzione ed educazione) dei futuri avvocati. Il mondo forense ha subito e sta subendo radicali mutamenti, rispetto ai quali il modello di formazione tradizionale risulta inadeguato.

La strada che si dimostra più promettente adotta il "metodo retorico" sia come contenuto sia come strumento della formazione e individua nella scuola forense (dotata degli strumenti culturali e delle strutture organizzative adeguati) il "luogo" ideale per assolvere buona parte del compito formativo. Una "moderna" scuola forense, di cui nel contributo si prospettano struttura e caratteristiche, potrebbe rappresentare uno degli strumenti più preziosi per rilanciare la cultura, i valori morali e l'entusiasmo di cui l'avvocatura in questo momento di grave crisi propria e della società civile ha grande bisogno.

## PAROLE CHIAVE

Formazione; avvocati; scuole forensi; metodologia giuridica; metodo retorico.

## SOMMARIO

§1. – Il tema di questa relazione. §2. – I principali obiettivi della didattica forense. §3. – L'esame di abilitazione professionale. §4. – La formazione dell'avvocato. §4.1. – La formazione tradizionale. §4.2. – I problemi

della attuale formazione. §4.2.1. – Lo scopo della formazione. §4.2.2.  
– I soggetti coinvolti nella formazione. §4.3. – Quali soluzioni. §4.3.1  
– Il modello di avvocato. §4.3.2. – Il metodo dell’avvocato. §4.3.3. – Il  
“luogo” e il “metodo” della formazione.

## 1 - IL TEMA DI QUESTA RELAZIONE

La sempre più stringente riflessione sulla “Didattica Forense” proposta in questi ultimi anni dal CERMEG costituisce un’importante occasione sotto almeno due profili:

- in primo luogo perché consente a docenti e a responsabili di scuole forensi radicate in realtà diverse di comunicare e confrontare le esperienze maturate nell’ambito della formazione forense;
- in secondo luogo perché rende possibile illustrare direttamente a chi (gli studiosi del CERMEG) da tempo riflette in forma scientifica sui temi della didattica forense le principali difficoltà che i docenti hanno incontrato e le soluzioni di metodo e di contenuto che hanno elaborato; ciò affinché dagli studiosi vengano suggerite formule organizzative e tecniche di insegnamento più adeguate e funzionali, da sottoporre a sperimentazione e da riesaminare criticamente in future analoghe occasioni di incontro.

Questa relazione rappresenta, pertanto, un contributo essenzialmente pratico – derivante dalla particolare esperienza accumulata come avvocato, come docente in scuole forensi e di specializzazione universitaria, nonché come presidente della commissione di esami di avvocato – volto a mettere a fuoco le principali difficoltà riscontrate nell’ambito della formazione dei principianti avvocati.

Anticipandone le conclusioni, ritengo che quella imboccata da qualche anno dal CERMEG e da alcune scuole forensi sia la strada giusta; strada che si contraddistingue per l’adozione di una didattica forense che nel “metodo retorico” individua sia il contenuto sia lo strumento della formazione e che nella scuola forense (dotata degli strumenti culturali e delle strutture organizzative adeguati) individua il “luogo” ideale per assolvere buona parte di questo compito.

## 2 - I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIDATTICA FORENSE

La didattica forense dovrebbe perseguire due principali obiettivi: offrire un adeguato supporto ai candidati per la preparazione dell'esame di abilitazione professionale e fornire un contributo decisivo alla "formazione" (istruzione ed educazione) dei futuri avvocati.

Si tratta di due piani di lavoro solo parzialmente coincidenti, perché ognuno di essi alle tematiche comuni richiede di aggiungere alcune conoscenze e competenze specifiche.

## 3 - L'ESAME DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

Il primo e più semplice obiettivo che la scuola forense deve perseguire è, dunque, quello di aiutare i praticanti a prepararsi in modo adeguato all'esame di abilitazione professionale.

A tal fine è indispensabile evitare due errori di segno opposto.

*a) La supposta coincidenza tra i requisiti per formare un avvocato e superare l'esame di abilitazione.*

Il primo errore, come detto, consiste nel ritenere che i metodi e le attività destinati a formare il futuro avvocato debbano integralmente coincidere con quelli che consentono al candidato di passare l'esame. Conclusione che non può essere condivisa per una pluralità di ragioni.

In primo luogo per un limite intrinseco di questo tipo di esame, determinato dal fatto che esso viene sostenuto dopo soli due anni di pratica, periodo inevitabilmente insufficiente, affinché un praticante possa acquisire le abilità necessarie a svolgere la professione. Con paradosso solo apparente, si può, infatti, affermare che si diventa avvocati solo lavorando e vivendo, per lungo tempo, come tali, e a condizione che lo si faccia con la dovuta intensità intellettuale e morale.

Il che non significa affatto che la scuola forense non possa svolgere alcuna funzione attuale rispetto a quell'evento futuro ed eventuale che è il diventare un "vero" avvocato. Uno dei suoi compiti fondamentali è, viceversa, quello di "piantare" nel praticante alcuni dei semi (culturali e morali) destinati a germogliare tempo dopo e a far sì che chi ha passato l'esame, continuando a seguire le linee tracciate in precedenza, possa prima o poi diventare un avvocato non solo formalmente ma anche sostanzialmente.

La bontà di questo innesto non è ovviamente verificabile con l'esame di abilitazione professionale e potrebbe (dovrebbe), semmai,

costituire l'oggetto di futuri controlli nell'ambito della formazione permanente dell'avvocato. Si tratta, dunque, di un *minus* dell'esame rispetto alla formazione dell'avvocato.

Un altro *minus*, pertinente alla preparazione tecnica, è dato dal fatto che l'esame, per come è oggi strutturato, non richiede alcuna abilità nella ricostruzione della fattispecie concreta (perché la traccia rappresenta un *prius* sostanzialmente indiscutibile). Viene così lasciato in ombra uno degli aspetti tecnici centrali nella vita dell'avvocato: la prova dei fatti giuridici. La didattica forense deve, quindi, farsi carico di questo aspetto a prescindere dalla sua finalizzazione all'esame.

Per altro verso l'esame richiede un *quid pluris* rispetto alla formazione del futuro professionista: l'avvocato è tenuto a padroneggiare gli elementi di fatto e di diritto necessari a risolvere un caso, ma non è tenuto a mostrare a nessuno quanto sia bravo in generale e quanto abilmente gestirà la singola posizione. Salvo casi particolari, non è necessario né utile sottoporre ad un giudice o a un cliente argomentazioni giuridiche e/o in fatto assai dettagliate, mentre questo atteggiamento, se pertinente al tema, rappresenta un pregio dell'elaborato di esame.

La didattica forense deve essere, dunque, laicamente consapevole di queste differenti necessità e offrire al praticante gli insegnamenti necessari ai due diversi contesti.

*b) La supposta totale alterità tra i requisiti necessari per formare un avvocato e per superare l'esame di abilitazione.*

L'errore di segno opposto - in cui incorrono molti candidati e non pochi commissari di esame - è quello di pensare che il candidato debba possedere soltanto nozioni di natura giuridica e in particolare di diritto sostanziale (civile, penale o amministrativo), e che l'esame consista: nel reperire le fattispecie astratte applicabili alla traccia e nel riportare la massima della Corte di Cassazione che ne definisce, risolutivamente, la portata normativa.

Questo errore trova la sua origine in diverse cause, alcune di carattere pratico altre di carattere culturale.

Una prima causa, concreta e piuttosto banale, è data dal fatto che quasi nessuno si perita di spiegare ai praticanti avvocati, con la dovuta perspicuità e insistenza, che la Legge n. 180 del 2003 enuclea in modo molto preciso e categorico i criteri di valutazione dei loro elaborati: a) la chiarezza, correttezza e logicità correttezza dell'esposizione; b) la capacità di risolvere specifici problemi giuridici; c) la conoscenza degli istituti trattati

ed esatta qualificazione della fattispecie; d) la capacità di cogliere profili di interdisciplinarietà; e) la padronanza delle tecniche di persuasione.

Ne consegue che molti candidati vengono a trovarsi nella stessa paradossale situazione di chi partecipa ad una competizione senza conoscerne le regole: possono vincere solo per caso (o perché, come immediatamente vedremo, molti commissari non impiegano correttamente i criteri adottati dalla nuova normativa).

L'altra causa, concettuale e dunque più insidiosa, deriva dalla concezione dell'avvocato quale mero conoscitore del diritto. I sostenitori di questo modello deducono, sillogisticamente, che i criteri selezionati dalla legge 180/2003 non sarebbero altro che mera cosmesi del tradizionale impianto valutativo e che, pertanto, debba considerarsi idoneo il candidato che (come nel passato) rediga tre "temi" con i quali dimostri la conoscenza delle norme e degli istituti giuridici evocati dalla traccia e della giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione; in altri termini: la fattispecie concreta al servizio della norma giuridica astratta. Si tratta di una visione ancorata al passato, che chi si occupa di didattica forense e chi svolge gli esami deve contribuire a sconfiggere chiarendo a se stesso e ai praticanti che la nuova normativa ha consapevolmente e definitivamente adottato una concezione nuova delle abilità richieste all'avvocato.

Con specifico riferimento all'esame si tratta dunque:

- di comprendere che esso è volto ad accertare se il processo di acquisizione di (quasi) "tutte" le principali abilità richieste al futuro avvocato abbia raggiunto un livello di crescita accettabile;
- di fornire al candidato le adeguate tecniche di comprensione della traccia e di stesura dell'elaborato che valorizzino le sue attuali capacità.

#### 4 - LA FORMAZIONE DELL'AVVOCATO

Il secondo compito è quello di contribuire alla "formazione" dei futuri avvocati, vale a dire alla loro istruzione (avente ad oggetto molteplici "saperi" e forme di "saper fare") ed educazione (psicologica, etica, deontologica).

Questo è un compito che, ovviamente, l'avvocatura ha sempre svolto. Si tratta, tuttavia, di accertare se le forme utilizzate nel passato continuino ad essere funzionali al ruolo che l'avvocato è chiamato a svolgere nella società.

#### 4.1 - La formazione tradizionale

Fino a pochissimo tempo fa (mi riferisco, quanto meno, alle generazioni degli odierni quarantenni e cinquantenni) il giovane praticante veniva consegnato dall'università (dove studiava istituti e un po' di giurisprudenza) al *dominus*, dal quale, nel corso di svariati anni di collaborazione, apprendeva, sostanzialmente per imitazione, le abilità necessarie a raggiungere la propria indipendenza (culturale ed economica). Lo studio dell'avvocato evocava in qualche modo la bottega dell'artigiano e la formazione avveniva in forma quasi esclusivamente "privata".

Nell'ultimo decennio quel modello ha, più o meno improvvisamente, smesso di funzionare, con riferimento al ruolo didattico e formativo svolto tanto dall'università quanto dal *dominus*.

Le cause di questo processo sono molteplici e complesse; tra le principali credo si possano menzionare:

- quello che è stato definito il "tramonto dell'ortodossia giuspositivista" (intesa come "mera conoscenza e meccanica applicazione da parte dell'avvocato e del magistrato di formule ai fatti della vita") e il sorgere (perlomeno ai livelli più sensibili e più culturalmente elevati della categoria) di una nuova idea di professionalità, basata sulla conoscenza e sulla consapevole applicazione della "struttura profonda del ragionamento giuridico";
- il massiccio aumento delle fonti normative (es: diritto comunitario, diritto regionale) e della produzione normativa di ciascuna fonte;
- il rilievo quantitativo e soprattutto qualitativo assunto dalla giurisprudenza (ormai indiscutibilmente assurta a vera e propria fonte normativa);
- l'impetuoso progresso tecnologico in generale e nel particolare campo dell'informatica giuridica;
- alla crescita esponenziale del numero degli avvocati e dei praticanti.

In sintesi vi è stata un'accelerazione potente ad ogni livello e il lavoro dell'avvocato è diventato di gran lunga più complesso di quanto non fosse mai stato in precedenza.

Questo ampio mutamento ha fatto sì che, come in tempi antichi era accaduto con l'istruzione in generale, la formazione dell'avvocato, per restare al passo con le trasformazioni della società, dovesse transitare dalla dimensione strettamente privata a quella gestita in ambito pubblicistico. L'avvocatura, resasi conto di questo cambiamento epocale, si è istituzionalmente assunta il compito di tracciare nuove strade e tra le sue iniziative più importanti si annoverano le scuole forensi per i praticanti e la formazione permanente per chi è già avvocato.

## 4.2 - I problemi della attuale formazione

Quella in cui ci troviamo da almeno un decennio è dunque una fase di transizione e di sperimentazione che, in quanto tale, presenta molti aspetti problematici, che è indispensabile inquadrare quanto prima e quanto meglio possibile per adottare gli indispensabili correttivi e non disperdere la carica di palpabile entusiasmo che i nuovi sviluppi hanno ingenerato specialmente nei giovani principianti avvocati.

### 4.2.1 - Lo scopo della formazione

Nel grande proliferare di attività (scuole forensi, scuole universitarie, "formazione permanente", convegni, corsi, master, etc) cui oggi si assiste quello che a me pare essere il limite di fondo è rappresentato dal contenuto stesso dell'offerta formativa, che, generalmente, consiste nella mera illustrazione di norme, di istituti giuridici e delle più recenti massime della S.C.

Come se il grande problema dell'avvocato, alla fin fine, fosse rappresentato da un *deficit* di informazione. Conclusione questa, oggi più che mai, palesemente incongrua, visto che la diffusione delle banche dati e delle risorse giuridiche di *internet* consentono non solo all'avvocato ma a qualunque cittadino di ottenere immediatamente qualsiasi "informazione" giuridica di cui necessita.

La ragione di questa visione angusta deriva, verosimilmente, dall'assenza di una preliminare riflessione sulle reali finalità e sulla natura della formazione e, conseguentemente, sui contenuti e sui metodi più confacenti alla sua realizzazione.

La sensazione è che, parlando di "formazione dell'avvocato", si dimentichi innanzitutto l'elemento caratterizzante di quella locuzione: "dell'avvocato".

La formazione non può essere considerata come fine a se stessa, bensì soltanto come un mezzo, poiché l'obiettivo non è la "formazione" di un avvocato quale che sia, ma la formazione di un "buon avvocato".

Rischia, conseguentemente, di essere poco produttivo discutere su quali potrebbero essere le migliori forme di istruzione e di educazione, se preliminarmente non ci si interroga su quale debba essere il modello attuale del "buon avvocato".

Concedendomi una rapida divagazione personale, osservo che, alla luce della mia esperienza di (modesto) ballerino di tango e di (altrettanto modesto) giocatore di basket, mi sono sempre domandato, per quale ragione, nell'ambito di attività intellettualmente molto meno impegnative della professione di avvocato, fossero state sviluppate metodologie di "formazione" assai più raffinate ed efficaci.

La risposta va, verosimilmente, ricercata nella maggiore "autocoscienza" dei primi, nel senso che i ballerini di tango e i giocatori di basket sono naturalmente portati a (e non si fanno troppi problemi psicologici nel) chiedersi chi possa essere considerato un buon ballerino o un buon cestista.

Coerentemente quelle categorie sono in grado di tracciare con superiore precisione l'itinerario pedagogico (sotto il profilo tecnico, psicologico ed etico) da seguire per emulare la figura di riferimento e le loro "scuole" sono state capaci di elaborare tecniche di insegnamento molto più sofisticate e produttive di quanto siano riuscite a farlo la gran parte delle scuole forensi o delle scuole universitarie.

Il fatto che nel caso degli avvocati manchi una consapevole riflessione su questo tema fa sì che, di fatto, continui ad imporsi l'antica convinzione secondo la quale buon avvocato è, appunto, il conoscitore di norme e/o della giurisprudenza più aggiornata della Corte di Cassazione. anche per questa ragione si finisce per confondere la "formazione" con la semplice "informazione" (su norme, massime etc.).

Questo più o meno inesperto modello dell'avvocato plasma di sé tutti i momenti della formazione dei futuri avvocati (l'università, le scuole forensi, le scuole di specializzazione, la formazione dei docenti, gli esami di avvocato, lo studio individuale dei praticanti etc.) e rappresenta il primo e principale problema da affrontare e risolvere per chi si occupa di didattica forense.

#### 4.2.2 - I soggetti coinvolti nella formazione

Il secondo tema da affrontare è quello relativo all'individuazione di quali possano essere i soggetti più adatti a contribuire alla futura formazione dei principianti avvocati.

Si tratta, più precisamente, di capire se quelle che nel passato sono state le diverse componenti del processo formativo, debbano mantenere immutato il loro rispettivo ruolo o se esso debba essere modificato o sostituito.

Le impressioni che seguono non si riferiscono ai segmenti di eccellenza che esistono in ciascuno di questi settori e che sono in grado di fornire, ad una ristretta *elite*, un contributo adeguato alla sua formazione, bensì a chi opera (prima o dopo la laurea) con la grande maggioranza dei praticanti avvocati.

##### a) *L'università.*

L'istituzione universitaria, salve alcune importanti eccezioni, è certamente inadeguata ai compiti che una moderna società impone.

In estrema sintesi quelli che paiono essere i difetti principali dell'insegnamento universitario (e di quelle scuole forensi e di specializzazione che ne riproducono il modello) con particolare riferimento alle peculiari esigenze della professione forense sono:

- la totale assenza di contatto con i soggetti (avvocati, giudici, notai, pubblici amministratori etc.), con gli oggetti (contratti, sentenze, atti amministrativi etc.) e con gli strumenti (codici commentati, riviste, banche dati, *internet*) che abitano il mondo reale del diritto; il rapporto con la società nelle sue diverse articolazioni è sostanzialmente casuale: se per avventura un professore di diritto esercita anche la professione di avvocato, allora è in grado di trasmettere contenuti e metodi che consentono al discente di conoscere e di applicare il diritto alla realtà, altrimenti si limita a fornire un elenco di norme e istituti destinati ad essere in larga parte dimenticati poco dopo l'esame;
- l'artificiosa separazione dei diversi settori del diritto e in particolare tra settori contigui del diritto sostanziale (civile/penale; civile/amministrativo/tributario; penale/fallimentare; civile/internazionale privato etc.) e soprattutto tra diritto sostanziale e diritto processuale (raro vedere programmi e lezioni concordati o razionalmente coordinati);

- l'obsolescenza del metodo di insegnamento rappresentato quasi esclusivamente da lezioni frontali la cui utilità è scarsa sia in termini generali (perché relegano l'uditorio in posizione di totale passività e dunque di minore ricettività), sia per come vengono tenute in concreto (senza che la platea abbia precedentemente studiato la materia e sia, quindi, in grado di comprendere realmente quello che viene spiegato);
- la clamorosa assenza di un rapporto adeguato con la scrittura e con la struttura argomentativa del ragionamento (aspetti verosimilmente correlati).

In sostanza chi esce dall'università non solo non è neppure lontanamente in grado di applicare praticamente il diritto a una controversia concreta, ma in realtà ne conosce poco e male anche gli aspetti più teorici.

#### *b) Il dominus*

Gli avvocati presso i quali viene svolta la pratica, salvo che non si tratti di studi grandi e ben organizzati (realtà che, perlomeno nel Triveneto, non sono significativamente presenti), spesso non sono oggettivamente in grado di contribuire alla formazione del praticante.

In primo luogo esiste un problema di tempo, nel senso che l'avvocato (soprattutto se non opera in forma associata) è assillato da una quantità di incombenze di gran lunga superiore a quanto accadesse in tempi più risalenti.

Tutto si è accelerato nel volgere di pochi anni: dalle scansioni processuali (eliminati i meri rinvii, aumentati il numero degli atti e le preclusioni etc.) alla tecnologia che, anziché regalare più tempo libero all'avvocato in realtà glielo sottrae perché gli impone di soddisfare i clienti risolvendo la gran parte dei problemi in tempo reale. Anche il dato economico incide sulla disponibilità di tempo, perché la maggioranza degli avvocati deve dedicare sempre più tempo ad attività immediatamente produttive di reddito.

In secondo luogo è aumentata la quantità e la complessità del sapere giuridico necessario allo svolgimento della professione (e al superamento dell'esame). Il singolo avvocato nel migliore dei casi conosce uno o due settori del diritto e non è nelle condizioni di fornire adeguate indicazioni negli altri.

In terzo luogo la già citata scarsità di tempo e la diffusione di determinati strumenti tecnologici (banche dati, *internet*) hanno ingenerato una forte inerzia intellettuale. Molti avvocati, una volta passato l'esame di abilitazione,

smettono di “studiare” il diritto con orizzonti più ampi rispetto al singolo caso concreto e si limitano a cercare di volta in volta le massime della Corte di Cassazione considerate sufficienti a risolvere il caso specifico.

In quarto luogo, l’avvocato, frequentemente, non dispone delle capacità didattiche indispensabili a trasferire le proprie competenze. Questa condizione è “aggravata” dal fatto che, come si è accennato in precedenza, siamo in una fase in qualche modo di transizione nella quale il bagaglio di cultura giuridica e degli strumenti di formazione che un tempo si trasferivano, solo lievemente modificati, da una generazione all’altra oggi, per la prima volta si appalesano essere gravemente insufficienti.

Da ultimo va considerata la tendenza sempre più diffusa dei giovani avvocati (a cagione delle accresciute difficoltà economiche) a mettersi in proprio molto presto, magari dividendo i costi della struttura con altrettanto giovani colleghi. In questi casi il *dominus*, normalmente, non ha ancora acquisito completamente le qualità tecniche e umane di cui egli stesso avrebbe bisogno per esercitare in modo rassicurante la professione di avvocato.

In sostanza, il *dominus* non può più rappresentare la figura esclusiva, e forse neppure centrale, di riferimento nella formazione del praticante.

### *c) I praticanti*

I sopra descritti difetti dell’università fanno sì che i praticanti avvocati non solo non padroneggino (e neppure astrattamente conoscano) le abilità extragiuridiche necessarie per svolgere la professione, ma che in realtà siano dotati di un livello di conoscenze giuridiche molto scarso. Anche i più capaci tra di loro sono dotati, al più, di un soddisfacente bagaglio di conoscenze analitiche, ma sono assolutamente incapaci sia di considerare la dimensione sistematica dei singoli settori del diritto, sia di intravedere connessioni interdisciplinari.

Spesso ai difetti dell’università si sommano quelli del precedente corso di studi. A prescindere dai non pochissimi casi in cui (soprattutto attraverso la lettura degli elaborati in sede di esame di avvocato) si assiste a forme di sconsolante ignoranza della lingua italiana, si avvertono in ogni caso la scarsa confidenza con l’elaborazione di testi scritti e con la consapevole organizzazione del ragionamento giuridico.

Un altro problema che affligge i praticanti è quello di essere in numero eccessivo rispetto alle esigenze della categoria e, soprattutto, rispetto al numero dei *dominus* che possano accoglierli e supportarli in modo confacente. Accade così che molti di essi effettuino una pratica fittizia al solo fine di poter sostenere l’esame e, talvolta, di iniziare poco dopo ad esercitare la professione

in proprio, con preoccupanti conseguenze sul piano delle loro capacità tecniche e della loro sensibilità deontologica (anche l'etica professionale necessita, infatti, di tempo e di aiuto per essere appresa e compresa).

*d) I docenti.*

Da oltre dieci anni l'avvocatura, in forme diverse, si è assunta il compito di gestire in prima persona la didattica forense o almeno parte di essa.

Si è iniziato dando vita a dei semplici corsi nelle materie principali e poi si è giunti alla istituzione delle scuole forensi che si affiancano alle scuole universitarie di specializzazione per le professioni giuridiche.

Coloro che nel corso di tutti questi anni sono stati chiamati a svolgere le funzioni di docenza provengono dalle file degli avvocati e dei magistrati. Il criterio di selezione è stato sostanzialmente rappresentato dal prestigio professionale di questi soggetti, mentre di regola non ne sono mai state vagliate le capacità didattiche.

Nelle scuole universitarie per le professioni giuridiche l'unica variante è rappresentata dalla presenza di un nutrito numero di professori, che ripropongono le medesime forme di insegnamento utilizzate nei corsi di laurea.

Ai docenti viene, di regola, data carta bianca con riguardo sia al contenuto delle lezioni sia al metodo dell'insegnamento.

Agli stessi, in linea di massima, non viene fornita alcuna occasione formativa, che consenta di comprendere e di superare gli attuali limiti delle proprie competenze didattiche.

Non esistono occasioni di contatto, di dibattito e di coordinamento tra i vari docenti; dunque non si dà vita ad un vero e proprio "corpo docente", capace di riflettere sulla finalità e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa e di creare positive sinergie tra i suoi componenti e con altri soggetti esterni.

*e) Le scuole forensi e universitarie.*

I limiti più evidenti che contrassegnano l'attuale situazione delle scuole sono i seguenti:

- le scuole forensi, e ancor di più le scuole di universitarie, ricalcano i metodi didattici delle università e i difetti sopra evidenziati;
- la decisione sui contenuti e sui metodi dell'insegnamento sono affidati ai singoli docenti, senza alcuna coordinazione tra di loro e alla luce di un programma generale;

- tra le varie scuole non vi sono contatti e scambi di esperienze;
- le scuole sono, di solito, organizzate e gestite direttamente dai consigli dell'ordine degli avvocati e in particolare dai delegati dello stesso e non da soggetti dotati di specifiche competenze nell'ambito della didattica forense;
- le scuole vivono in una sorta di eterno presente, nel senso che non esiste una pianificazione del lavoro futuro, né una valorizzazione dell'attività svolta in precedenza.

#### 4.3 - Quali soluzioni

Per cercare di affrontare i problemi sopra evidenziati, penso che il lavoro debba articolarsi principalmente su tre piani, onde definire:

- a) il modello di avvocato cui ci si ispira;
- b) il metodo di cui l'avvocato deve avvalersi nell'esercizio della professione;
- c) il luogo e il metodo della formazione del principiante avvocato.

##### 4.3.1 - Il modello di avvocato

L'importante lavoro scientifico svolto in questi anni soprattutto dal CERMEG consente di contrapporre alla riduttiva qualificazione dell'avvocato come mero conoscitore di leggi quella dell'avvocato inteso come "l'esperto di controversie" che contribuisce – impiegando una forma di organizzazione del proprio sapere che si basa sulla capacità di provare le proprie tesi in un confronto dialettico con l'avversario di fronte a un soggetto terzo – alla soluzione di un conflitto giuridicamente rilevante nel modo più confacente agli interessi del proprio cliente rispettando, oltre alle norme generali di comportamento valide per ogni cittadino, anche i principi etici specificamente elaborati per la sua professione.

Ovviamente si tratta di un modello generale che va declinato sulla base di molte varianti quali il settore di attività (avvocato d'affari,

legale d'impresa, avvocato che opera nel foro etc.), le peculiarità dell'area geografica etc.

L'avvocato che opera in uno studio metropolitano composto da centinaia di associati e quello che pratica individualmente nella provincia devono avere alcune competenze comuni e altre (non solo giuridiche, ma anche pratiche, deontologiche, etc.) assai differenziate.

Formarli ed esaminarli in modo totalmente indistinto non parrebbe essere la soluzione più razionale e più utile né per loro né per le comunità che saranno chiamati a servire. Anche a tale riguardo ci si deve affrancare dai vecchi pregiudizi culturali e rendersi conto che è l'offerta formativa a doversi adattare alla realtà economica e sociale in cui i futuri avvocati lavoreranno e non il contrario.

#### 4.3.2 - Il metodo dell'avvocato

Anche con riferimento al metodo di lavoro cui deve ricorrere l'avvocato inteso come "esperto di controversie" non posso che richiamarmi sinteticamente ai preziosi insegnamenti derivanti dall'ormai ampia ed articolata elaborazione del CERMEG e da alcune pubblicazioni patrocinate dal CNF.

Il "moderno" avvocato deve rinvenire lo strumento di cui abbisogna nel "classico" metodo retorico, vale a dire nel metodo che si fonda su di un ragionamento le cui premesse, per definizione, si intendono sempre controvertibili e che impone, a chi intenda utilizzarlo, di argomentare, con il fine di persuadere razionalmente un soggetto terzo, la fondatezza delle proprie premesse e al contempo di contestare quella delle premesse altrui.

Optare per l'applicazione del metodo retorico nella didattica forense non è, ovviamente, di per sé la soluzione, bensì soltanto l'individuazione di un viatico, che apre nuovi quesiti e temi di discussione.

Le principali questioni che l'applicazione del metodo retorico "classico" alla formazione dell'odierno principiante avvocato mi pare evocare sono le seguenti:

- la sua applicazione in un contesto culturale mutato (dal punto di vista del diritto, della cultura, del linguaggio, delle tecnologie) richiede significativi adattamenti; in altri termini non potrà bastare la lettura in classe di Cicerone ma sarà necessaria la produzione di moderni specifici strumenti didattici;

- la sua applicazione a realtà forensi molto diverse e dunque la possibilità di applicazioni distintamente modulate dello stesso metodo;
- la distinzione e la reciproca influenza tra l'insegnamento "del" metodo retorico e l'insegnamento "col" metodo retorico;
- i reciproci rapporti tra retorica, diritto e deontologia.

Si tratta di domande, essenzialmente, rivolte a chi è chiamato a svolgere una riflessione teorica sui temi della didattica forense perché le riconverta in risposte pratiche destinate a chi la didattica deve praticarla.

#### 4.3.3 - Il "luogo" e il "metodo" della formazione

Per le ragioni sopra enunciate la formazione dei praticanti non può più essere considerata un fatto privato e il suo protagonista non può più essere il singolo *dominus*.

Vale a dire che oggi si apre uno scenario nuovo e assai affascinante che colloca il "luogo" della formazione dell'avvocato/retore non più nel chiuso del suo studio ma nella potenziale "accademia" (o "liceo") rappresentata dalla moderna scuola forense, il cui ruolo, pertanto, merita di essere valorizzato e potenziato apportandovi i necessari mutamenti di carattere culturale e organizzativo.

##### *a) Sul piano "culturale".*

Il primo passo da compiere è rappresentato dalla consapevolezza che la scuola forense (le diverse componenti, individualmente e collettivamente considerate, che vi operano all'interno) deve assumere un ruolo nuovo e autonomo come "istituzione". Vale a significare che la "scuola forense" non potrà più semplicemente coincidere con la sommatoria dei corsi di diritto che vengono impartiti ai praticanti e con la mera organizzazione burocratica che vi sottende.

Essa deve diventare un "luogo", in senso fisico e in senso metaforico, in cui si formano, sotto ogni profilo, i futuri avvocati; non solo le mura che la ospitano, ma un autonomo "organismo vivente".

La scuola forense deve trasformarsi in una palestra in cui il metodo retorico viene declinato in tutte le sue possibili applicazioni; in un laboratorio di idee astratte e di esperienze concrete, che si fondono e che si confrontano con le altre istanze che operano nel mondo forense.

Condizione imprescindibile, perché tutto ciò possa realizzarsi è che essa smetta di atteggiarsi come la brutta copia dell'università e che, viceversa, diventi fonte di ispirazione per gli urgenti mutamenti che si dovrebbero introdurre nelle università.

Devono, quindi, essere assolutamente abbandonate le vecchie impostazioni didattiche e perseguiti tre obiettivi fondamentali:

- individuare, insegnare e praticare tutti i saperi (teorici e pratici) necessari all'esercizio della professione di avvocato;
- applicare il metodo retorico anche al modo in cui si svolge la didattica;
- studiare e applicare le norme e i valori che sottostanno alla deontologia professionale.

Al primo riguardo (i saperi) va osservato che la scuola forense deve costantemente avere il polso della situazione. In teoria è, infatti, giusto affermare che il "sapere teorico" (il diritto) andrebbe appreso all'università e che la scuola forense dovrebbe occuparsi esclusivamente del "saper fare". Di fatto, però, non è così e la scuola forense, per svolgere realisticamente il proprio compito, deve necessariamente sopperire anche a questa lacuna. Con riguardo al secondo aspetto (metodo), bisogna raccogliere il coraggio per riconoscere che il metodo universitario (italiano) è obsoleto, che una lezione frontale tenuta davanti a cento ascoltatori che non si sono preparati sul tema non solo non serve assolutamente a nulla ma anzi sottrae tempo, energie e danaro ai discenti e alla scuola; così come è insensato un esame volto ad accertare la capacità mnemonica (a breve termine) degli studenti. L'unico modo sensato di insegnare a soggetti adulti che hanno alle proprie spalle una ventina di anni di studio è quello di coinvolgerli attivamente nella produzione del risultato didattico ovvero sia nel far comprendere loro che "la conoscenza di qualsiasi tema si fonda sulla necessità di sostenere il proprio punto di vista argomentando come se si dovesse difenderlo di fronte a un contraddittore ed in presenza di un organo giudicante: una forma di organizzazione del sapere che si basa sulla capacità di provare le proprie conoscenze in confronto dialettico". Il risultato della lezione non può dunque essere prestabilito (come non lo è mai l'esito di un processo) ma va trovato alla luce del confronto e dello stimolo reciproco dei discenti tra loro e con il docente.

La necessità di questo metodo non è solo epistemologica ma anche pratica e ideale: si tratta di consentire ai discenti di ricordare di più e meglio e di risvegliare in loro il piacere autentico per lo studio del diritto che può realizzarsi solo nel momento in cui il rapporto tra l'attività teorica e l'applicazione pratica si faccia comprensibile e fecondo.

Quanto al piano deontologico è indispensabile che da subito i praticanti vengano resi consapevoli degli specifici doveri che si assumono già con l'iscrizione al loro registro e che successivamente saranno chiamati ad osservare. È altresì indispensabile che venga loro prospettata l'intima connessione che esiste tra il modello dell'avvocato come retore e la cifra etica cui è chiamato a corrispondere.

Ovviamente la scuola non può e non deve essere considerata come l'unico luogo della formazione, perché resterà sempre insostituibile l'apporto formativo fornito dal *dominus* o dallo studio legale in cui il praticante svolge la pratica, dall'esperienza del foro in tutte le sue articolazioni (i giudici, i colleghi, i processi "dal vivo") e dallo studio individuale del diritto e delle altre materie necessarie.

Essa può, tuttavia, assumere una funzione centrale anche con riferimento alle altre attività esterne se consente al praticante di rivisitarle criticamente giorno per giorno, affinché tutte le esperienze che va facendo confluiscono e si fondano nella più generale opera della sua "formazione" come avvocato.

Affinché la scuola forense diventi il luogo istituzionale deputato alla formazione di una nuova generazione di avvocati è, altresì, indispensabile che essa non sia composta e frequentata da individui isolati bensì da gruppi omogenei che si rapportano in modo organico al proprio interno e all'esterno. Si devono dunque creare tanto un "corpo docente" (quanto più selezionato e coordinato possibile) quanto un "corpo discente" che favoriscano la conoscenza e la collaborazione (professionale e umana, immediata e futura) tra i loro rispettivi componenti e la loro rappresentanza "politica" nella scuola.

Ci devono essere inoltre dei soggetti chiamati a svolgere un compito di direzione che, collaborando e confrontandosi con i docenti, con i discenti, con gli studiosi e con gli altri organismi dell'avvocatura, pensino, decidano e realizzino il presente e il futuro della scuola forense. La mia sensazione, inoltre, è che la formazione dei praticanti si trovi attualmente in una fase di maggiore consapevolezza e competenza rispetto a quella della "formazione permanente" degli avvocati. Per tale ragione (e in considerazione della identità o contiguità dei contenuti

e dei metodi formativi) la prima può fungere da stimolo e punto di riferimento, affinché la seconda non finisca per accontentarsi di convegni, più o meno estemporanei, e non si trasformi in terra di conquista per pseudoprofessionisti della didattica che, approfittando del bisogno di “crediti formativi” degli avvocati, rifilino prodotti di scarsa qualità.

Infine, o soprattutto, la scuola forense dovrebbe essere un luogo in cui i giovani praticanti, aiutati dai loro docenti, possano fare provvista di entusiasmo e della consapevolezza di stare acquistando mezzi culturali raffinati in sintonia con valori morali apprezzabili.

#### *b) Il piano pratico*

Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati sono necessarie scelte operative molto concrete.

- Una riflessione e verifica costanti

È indispensabile che il confronto tra pratica e teoria della didattica forense fortemente voluto e stimolato dal CERMEG diventi costante nel tempo; vanno a tal fine intensificate le occasioni di incontro, corali e bilaterali, tra le scuole forensi, il CERMEG, l’università e gli ordini professionali.

- I docenti

Devono essere stabiliti ed applicati dei criteri di selezione dei docenti coerenti con l’idea della formazione che si vuole realizzare e deve essere loro offerta la possibilità di un’adeguata formazione e di successivo aggiornamento.

Va certamente confermata l’originaria scelta di affidare questo ruolo ad avvocati e magistrati e vanno intensificate, quanto più possibile, le presenze di avvocati professori.

Lo sforzo dovrebbe essere quello di costituire un vero e proprio corpo docente che si coordini e si confronti al proprio interno.

- I discenti

Stante l’obbligatorietà della scuola forense in relazione al primo anno non si può porre un problema di una selezione dei partecipanti all’entrata; viceversa pare opportuna una loro valutazione al termine del primo anno per molteplici ragioni:

- innanzitutto per renderli consapevoli del loro grado di preparazione rispetto all’esame;

- in secondo luogo per valutare l'opportunità di un loro accesso al secondo anno, al quale pare consigliabile che siano ammessi solo coloro che dimostrano reale impegno e capacità;
- in terzo luogo per introdurre un'equa politica di aiuti anche sul piano economico (es: esenzione dal pagamento del corso) basata essenzialmente su criteri meritocratici.

Vanno favorite occasioni e forme di aggregazione tra i discenti anche al di là delle singole lezioni e dell'attività strettamente ricompresa nei corsi (ad esempio gruppi di studio su tematiche specifiche o sul contenuto delle future lezioni o attività coordinate con il Consiglio dell'ordine quali la raccolta della giurisprudenza locale o la tenuta della biblioteca etc).

Un obiettivo importante è anche quello di superare l'isolamento in cui, loro malgrado, si trovano relegati molti praticanti, nonché di favorire da un lato il processo della loro integrazione nelle istituzioni dell'avvocatura e dall'altro il rafforzamento dei legami di collaborazione e di reciproca stima con i propri colleghi.

Al termine del secondo anno dovrà essere svolto un esame più ampio che comprenda prove scritte e orali analoghe a quelle dell'esame di avvocato e strumenti di valutazione delle altre abilità coltivate nel biennio.

Lo scopo di questo esame deve essere anche quello di selezionare i migliori per proporre loro di svolgere successivamente, e per quanto più tempo possibile, la funzione di *tutor* ed eventualmente in un futuro più distante quella di docenti.

Compito della scuola deve, infatti, essere anche quello di offrire ai più meritevoli occasioni per mettersi in luce e per vedere agevolato il proprio ingresso nella professione, che troppo spesso passa, invece, attraverso, raccomandazioni o contatti casuali che finiscono per essere deludenti un po' per tutti (ivi compresi, o soprattutto, i *dominus*).

Va stimolata la creazione di organismi di rappresentanza democratica dei praticanti, affinché questi possano partecipare alla gestione della scuola esponendo le loro difficoltà e i loro progetti.

- L'organizzazione delle lezioni

Le lezioni frontali, come già evidenziato, vanno in linea di principio eliminate.

Per quanto possibile la lezione non deve essere diretta a spiegare *ex novo* il tema giuridico di cui tratta.

I partecipanti devono essere informati per tempo sull'argomento giuridico, devono studiarlo prima e per conto proprio (o meglio ancora in gruppi) mentre nel corso della lezione devono essere direttamente coinvolti nella soluzione del caso controverso.

L'insegnante deve assisterli, affinché essi riescano dapprima a porsi le domande giuste e poi ad argomentare razionalmente, persuasivamente e lealmente una soluzione favorevole agli interessi di chi dovrebbero rappresentare.

Per questa ragione le singole lezioni, salvo eccezioni, non possono coinvolgere più di 10/15 persone, altrimenti la partecipazione attiva di tutti i discenti diventa oggettivamente impossibile.

Ha più senso tenere lezioni più brevi ma meno affollate che il contrario. Anche a tale proposito la dimensione provinciale della scuola di cui si dirà tra poco diventa imprescindibile.

– L'organizzazione della scuola

La scuola, per quanto possibile, dovrebbe avere una propria sede fisica, per sottolinearne l'idea di organismo, per favorire l'incontro delle varie componenti, per agevolare il lavoro amministrativo, per la conservazione dei materiali e per ampliare sempre di più il raggio delle iniziative anche aperte all'esterno.

A tali fini la dimensione territoriale non può che essere provinciale; un'estensione più vasta è a mio avviso compatibile solo con l'obsoleto modello della scuola come mera organizzatrice di corsi.

Se la scuola ambisce a diventare un crocevia di rapporti culturali, umani e professionali deve avere dimensioni ridotte e favorire la comodità del suo utilizzo. Non ha senso far spostare decine o centinaia di praticanti attraverso la regione, per farli assistere a lezioni superaffollate e dunque inevitabilmente frontali.

La dimensione provinciale consente, altresì, di favorire le opportune sinergie con tutte le altre istanze che operano sul territorio (consiglio dell'ordine, altre scuole professionali o universitarie etc.).

La gestione della scuola dovrebbe essere affidata a uno o più direttori (dotati di specifica competenza didattica e manageriale) che, pur rendendo conto della loro attività al Consiglio dell'ordine degli Avvocati e venendo coadiuvati da un consiglio direttivo (di cui dovrebbero far parte anche rappresentanti dei docenti e dei discenti), siano dotati di adeguata autonomia decisionale. Ciò significa che gli stessi dovrebbero essere retribuiti per le prestazioni che svolgono.

I programmi didattici, decisi attraverso un confronto tra le varie componenti (direzione, docenti, discenti), dovrebbero essere pianificati in una proiezione pluriennale e attentamente coordinati sul piano interdisciplinare.

Il lavoro svolto nel corso degli anni non dovrebbe essere disperso realizzando un archivio che conservi tutti i materiali didattici utilizzati. Andrebbero intensificati i contatti con altre scuole forensi, ivi comprese quelle straniere onde agevolare esperienze professionali e di studio anche all'estero (a tale ultimo riguardo la didattica relativa alle lingue straniere, soprattutto l'inglese, dovrebbe essere finalmente presa in considerazione).

Andrebbero realizzati incontri con i componenti della commissione per gli esami di avvocato, per chiarire gli aspetti relativi ai criteri di valutazione degli elaborati scritti e alle modalità di effettuazione dell'esame orale; l'obiettivo dovrebbe essere quello di sensibilizzare i commissari sull'opportunità di dare esatta applicazione al dettato normativo.

In sostanza credo che la "moderna" scuola forense potrebbe rappresentare uno degli strumenti più preziosi per rilanciare la cultura, i valori morali e l'entusiasmo di cui l'avvocatura in questo momento di grave crisi propria e della società civile ha grande bisogno.

*CLAUDIO VERGINE*

*Avvocato del Foro di Trieste*

*Docente di Diritto processuale civile presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Padova*